



CH-3003 Berna, UFPP, HZ

Agli uffici cantonali
responsabili della protezione civile

Nostro riferimento: HZ/635-02
Vostro riferimento:
Autore: Werner Hunziker
Berna, 15.05.2007

Regolamentazione concernente le bombole di gas medicinale negli impianti di protezione del servizio sanitario

Con la circolare del 31 agosto 2005 Vi avevamo informato in merito all'approvvigionamento di gas medicinali negli impianti di protezione del servizio sanitario. Le installazioni negli ospedali protetti "attivi" con o senza statuto speciale SSC verranno ultimate entro metà 2007 a spese dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

La presente circolare costituisce la nuova regolamentazione per le informazioni concernenti le bombole di gas medicinale citate nella circolare del 2005.

Il quadro legale è infatti notevolmente mutato con l'entrata in vigore delle disposizioni per i gas medicinali (Legge sugli agenti terapeutici LATer). Le bombole di gas medicinale che sono piene o vengono riempite di ossigeno, come è il caso negli impianti di protezione del servizio sanitario, sottostanno ora a questa legge.

I cantoni, gli enti ospedalieri, i comuni, le regioni o le OPC e la farmacia dell'esercito sono tenuti, quali proprietari di bombole di gas medicinale, a munire tutte le bombole di un'etichetta di gas medicinale conforme alle nuove norme di Swissmedic ed a preparare il relativo foglietto illustrativo (informazioni d'uso). Questi documenti devono essere redatti dal medico o dal farmacista responsabile. In caso contrario, i fornitori di gas medicinali si rifiutano di riempire di nuovo le bombole, poiché non si assumono la responsabilità per bombole di provenienza ignota.

L'UFPP ha deciso, d'intesa con il delegato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato (SSC), di riprendere e smaltire tutte le bombole di gas medicinale presenti negli im-

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Werner Hunziker
Monbijoustrasse 51A, 3003 Berna
Tel. +41 31 322 50 55, Fax +41 31 324 87 79
Werner.Hunziker@babs.admin.ch
www.bevoelkerungsschutz.ch

pianti di protezione del servizio sanitario (ospedali protetti / centri sanitari protetti). Ciò vale anche per le bombole da 10 litri.

Le rastrelliere delle bombole, gli elementi di fissaggio, tutte le installazioni fisse, i carrelli da trasporto, ecc. rimangono in tutti gli impianti di protezione del servizio sanitario. Eccezione: ex-posti sanitari.

Anche per il trasporto e lo smaltimento valgono prescrizioni severe. L'UFPP eseguirà questi lavori a proprie spese a partire da metà 2007 ed entro la fine del 2009. Si metterà in contatto con il responsabile cantonale per discutere dettagli come la data esatta, l'accesso all'impianto, il personale necessario per caricare le bombole, ecc. Fino a questa data, le bombole di gas medicinale dovranno essere contrassegnate secondo le prescrizioni della circolare del 31 agosto 2005.

Per i sette ospedali protetti "attivi con statuto speciale SSC" è stato stabilito contrattualmente che l'approvvigionamento di ossigeno deve essere assolutamente integrato nel sistema di qualità del gestore (ospedale acuto).

Per gli altri ospedali protetti "attivi", è stato pattuito con i Cantoni e con gli enti responsabili che l'assegnazione del mandato di completare l'installazione per l'approvvigionamento di ossigeno medicinale deve essere integrata nel sistema di qualità del gestore.

È anche possibile allacciare le installazioni revisionate dell'impianto di protezione all'approvvigionamento dell'ospedale o utilizzare, come nell'ospedale, bombole noleggiate presso un fornitore di bombole di ossigeno medicinale. L'UFPP non si assume però i costi di queste due alternative.

In casi eccezionali e se la quantità disponibile di bombole revisionate è sufficiente (di colore bianco, ecc.), negli ospedali protetti "attivi" con o senza statuto speciale "SSC" è possibile, su domanda scritta, conservare le bombole di gas medicinale contrassegnate con "UFPC" come finora o richiederle al massimo fino all'attribuzione normale secondo le "Istruzioni tecniche per gli impianti di protezione degli organismi e del servizio sanitario (ITO 1977)". Tale domanda deve essere inoltrata all'UFPP entro e non oltre il 30 settembre 2007. Il proprietario è però tenuto a cancellare il marchio "UFPC" da queste bombole e l'ente responsabile (ev. il nuovo proprietario) deve confermare per iscritto all'UFPP che se ne assume la piena responsabilità nel rispetto delle prescrizioni legali in materia e che si occuperà dell'eventuale successiva eliminazione.

Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali domande.

Cordiali saluti

Philippe Giroud
Ufficio federale della protezione
della popolazione
Capo Infrastruttura

Rudolf Junker
Servizio sanitario coordinato (SSC)
Capo ufficio

C.p.c. a:

- Delegato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato (SSC)
- Farmacia dell'esercito